

# Senato della Repubblica

## 10<sup>a</sup> Commissione

### Industria, commercio, turismo

## Atto n. 59

*“Affare sul sostegno alle attività produttive  
mediante l’impiego di sistemi di generazione,  
accumulo e autoconsumo di energia elettrica”*

## Audizione

Roma, 2 ottobre 2018

00197 Roma – Via Gualtiero Castellini, 13 – Tel. 06 20369638 - e@mail: [ascomac@outlook.it](mailto:ascomac@outlook.it) – web: [www.ascomac.it](http://www.ascomac.it)

## **Politiche Sostenibili di Sviluppo, Liberalizzazione, Semplificazione per la Legalità, la Crescita, la Occupazione, la Concorrenza, la Competitività**

### **Generazione Distribuita - Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica - Reti energetiche intelligenti - Mobilità sostenibile - Fiscalità ambientale ed energetica**

#### **ASCOMAC Confcommercio Imprese per l'Italia**

Federazione Nazionale rappresentativa della Filiera della distribuzione, fornitura e relativi servizi di macchine operatrici ed attrezzature di lavoro per le costruzioni, per il sollevamento e la logistica, motori industriali, nautico-navali, gruppi elettrogeni, unità/impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, E.S.Co., Società di servizi energetici, di progettazione e installazione impianti, energy manager

#### **esprime**

un sincero ringraziamento al Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio, turismo Senatore Giroto e agli Onorevoli Senatori per avere consentito la partecipazione alla Audizione e la presentazione di proposte utili al Paese, unitamente all'apprezzamento per il comune approfondimento di temi energetici di notevole importanza, socialmente rilevanti a partire dall'autoconsumo.

Al di là della "transizione", la cui tempistica è ormai sempre più ridotta, è strategico individuare e attuare obiettivi ormai non più rinviabili, a partire dalla valorizzazione, applicazione, e realizzazione del duale: *"attenuazione dei cambiamenti climatici - benessere del concittadino"*.

In questa visione e azione, il Ciclo Vita legale, responsabile, progettuale, equo-sociale, ambientale di:

- prodotti, forniture, servizi,
- imprese, siti, infrastrutture,
- clienti finali, utenti

diventa, di diritto e di fatto, il punto di partenza e di arrivo, da realizzare attraverso strumenti qualitativi, ambientali e sociali per la riduzione dell'uso delle risorse, delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti e la attenuazione dei cambiamenti climatici.

Le Osservazioni/Proposte contenute nel presente Documento, per chiarezza di metodo e di merito, sono articolate, approfondite e sviluppate in relazione ai temi indicati nell'Atto n. 59.

## Indice

<b>Documento di Proposta Politiche Sostenibili di Sviluppo per la Legalità, la Crescita, la Occupazione, la Concorrenza, la Competitività</b>	<b>Pag.</b>
<b>Generazione Distribuita - Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica - Reti energetiche intelligenti - Mobilità sostenibile - Fiscalità ambientale ed energetica</b>	
<b>1. MODELLI DI PRODUZIONE, CONSUMO E UTILIZZO INNOVATIVI E SOSTENIBILI</b>	4
<i>Considerazioni</i>	4
<i>Proposte</i>	4
<b>A.</b> Individuazione di Linee strategiche	4
<b>B.</b> Revisione e attuazione di politiche energetiche, procedure, attività in funzione delle diverse tipologie: Produzione, Autoproduzione/Autoconsumo, Consumo e Utilizzo	4
<b>C.</b> Attuazione, in base alle normative europee	5
<b>D.</b> Investimento nella Impresa innovativa e Sostenibile a partire dal Reshoring delle Imprese Italiane che hanno delocalizzato la produzione all'estero - dumping ambientale	5
<b>2. SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>	7
<i>Considerazioni</i>	7
Autoproduzione - SEU Sistemi efficienti di utenza - SDC Sistemi di distribuzione chiusi - Reti energetiche elettriche - Liberalizzazione e Concorrenza	7
<i>Proposte</i>	11
<b>A.</b> Liberalizzazione e Concorrenza	11
<b>B.</b> Autoproduzione/Autoconsumo	11
<b>C.</b> Modifiche normative	11
<b>D.</b> Oneri di sistema	11
<b>E.</b> Edifici-Siti: Riqualificazione e Rigenerazione urbana/territoriale - Sistemi ad alta efficienza - Teleriscaldamento	12
<b>F.</b> Interconnessione tra infrastrutture energetiche pubblico/private e infrastruttura di comunicazioni (banda ultralarga)	12
<b>G.</b> Mobilità sostenibile - Edilizia residenziale intelligente e sostenibile - Infrastrutture elettriche private	12
<b>3. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FISCALITÀ AMBIENTALE E ENERGETICA</b>	15
<i>Considerazioni</i>	15
Interventi di fiscalità ambientale ed energetica per la decarbonizzazione, l'indipendenza energetica, il risparmio energetico, la sostenibilità	15
<i>Proposte</i>	15
<b>A.</b> Sostituzione strumento "Cap and Trade"	15
<b>B.</b> Revisione del metodo di attribuzione dei benefici fiscali	15
<b>C.</b> Sistemi di incentivazione per l'efficienza energetica - Conto Termico, Ecobonus, Ristrutturazione edilizia - Iperammortamento	16
<b>D.</b> Revisione della disciplina delle accise e dell'IVA	18
<b>E.</b> Promozione della diffusione e integrazione dei sistemi ad alta efficienza	18
<b>F.</b> Attuazione di quanto previsto dagli artt. 14 e 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento alimentata da FER e combustibili alternativi	18
<b>G.</b> Azioni sul comportamento dei consumatori	18
<b>H.</b> Adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e relativa etichettatura	18
<b>I.</b> Bollette energetiche	18
<b>3.A. ALIQUOTA DI ACCISA SUL PRODOTTO ENERGETICO E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI DI ALIMENTAZIONE DI UNITÀ DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - ESENZIONE</b>	20
<i>Considerazioni</i>	20
<i>Proposte</i>	20
<b>A.</b> Proroghe - Effetti	20
<b>B.</b> Unità di cogenerazione ad alto rendimento: produzione di energia elettrica e recupero del calore di scarto (non tassabile)	20
<b>C.</b> Unità di microcogenerazione CAR - Penalizzazione	21
<b>D.</b> Applicazione della accisa a impianti di produzione di energia elettrica e calore - Segnalazione Aiuto di Stato	21
<b>E.</b> Versamento accisa non dovuta: norma nazionale istitutiva, abrogata dal 2005 - Esenzione: UE Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 marzo 2018	22

## 1. MODELLI DI PRODUZIONE, CONSUMO E UTILIZZO INNOVATIVI E SOSTENIBILI

### Considerazioni

L'evoluzione tecnologica e digitale sta sempre più attivamente accompagnando e stimolando profondi cambiamenti, anche nel contesto competitivo, sia di Impresa - produzione, fornitura, servizi - sia, contemporaneamente, nei comportamenti degli utenti e dei clienti finali, con impatti "rilevanti" in termini di Sostenibilità.

Il contributo diretto dei Cittadini – *produttore, distributore, cliente finale, utente* - allo sviluppo equo-sostenibile del Paese si basa proprio sulla comune responsabilità sociale, finalizzata alla realizzazione e gestione sostenibile di attività, azioni e comportamenti, partecipando attivamente e congiuntamente alla corretta generazione, consumo, utilizzo, risparmio delle risorse e, conseguentemente, alla riduzione dei cambiamenti climatici.

### E' strategico orientare il mercato verso modelli e modi di produzione/distribuzione e consumo/utilizzo sostenibili (attuazione art. 15, Legge n. 23/2014)

- fondati su Legalità, Responsabilità sociale, Trasparenza, Ciclo vita del prodotto/processo di produzione, Coesione e integrazione sociale, Sviluppo equo-sostenibile, Qualità sostenibile del Territorio e dell'Abitato, Mobilità e Accessibilità ai luoghi

Esaminare questi fenomeni, valorizzare, progettare, migliorare, adeguare e gestire l'effettiva attrattività di Impresa e le possibili implicazioni, attraverso un nuovo posizionamento e perimetro innovativo, sociale e responsabile, consente di raggiungere obiettivi interconnessi:

- sviluppare la **cultura della sostenibilità**
- individuare e promuovere un **modello di business competitivo, evoluto responsabile e sostenibile**
- progettare e gestire la **sostenibilità innovativa di impresa** – personale, prodotto/servizio e sito
- **formare e certificare le competenze professionali** – imprenditori/collaboratori
- **valorizzare i risultati attesi e conseguiti** attraverso la **certificazione**
- **coinvolgere il cliente finale** nella scelta responsabile di prodotti e servizi sostenibili qualificati e certificati
- individuare e promuovere **percorsi di competitività aziendale e di acquisto** legali, responsabili, sostenibili, di qualità
- diffondere **buone prassi per la sostenibilità**, valorizzando i Territori
- attuare il **Reshoring delle Imprese Italiane** che hanno delocalizzato la produzione all'estero, promuovendo e attuando Lavoro e Lavori.

### Proposte

#### A. Individuazione di Linee strategiche

1. orizzontali "a rete"
2. verticali "di filiera"
3. trasversali "intersettoriali"

#### B. Revisione e attuazione di politiche energetiche, procedure, attività in funzione delle diverse tipologie: Produzione, Autoproduzione/Autoconsumo, Consumo e Utilizzo

##### 1. Politiche di generazione di energia sostenibile ad alta efficienza

*Programmi, misure, strumenti, comportamenti*

- generazione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e da combustibili alternativi, attraverso unità/impianti/sistemi ad alta efficienza
  - procedure amministrative e autorizzative
  - accesso e immissione in rete pubblica
  - regimi di sostegno: investimento ed esercizio

## **2. Politiche di autoproduzione/autoconsumo e utilizzo sostenibile ad alta efficienza**

*Programmi, misure, strumenti, comportamenti*

- Autoproduzione, autoconsumo e utilizzo ad alta efficienza anche a fini di mobilità sostenibile in sito di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e da combustibili alternativi, attraverso unità/impianti/sistemi ad alta efficienza
- procedure amministrative e autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio

## **3. Politiche di consumo/utilizzo per il consumatore/cliente finale**

*Programmi, misure, strumenti, comportamenti*

- informazione
- regime di sostegno al consumo/utilizzo di energia “verde” ed “efficiente” anche a fini di mobilità sostenibile in attuazione delle direttive comunitarie in tema di fiscalità energetica

## **4. Politiche di definizione e realizzazione di infrastrutture/reti idriche, energetiche intelligenti pubblico/private, e interconnessione alle reti digitali (banda ultra larga)**

*Programmi, misure, strumenti, comportamenti*

- risparmio energetico, decarbonizzazione, sostenibilità

## **5. Politiche di settore e intersettoriali**

*Programmi, misure, strumenti, comportamenti*

- abitativo/residenziale
- industriale
- agricolo
- terziario
- trasporti



## **C. Attuazione, in base alle normative europee**

**1. autoconsumo e energy communities come strumento sociale e responsabile** per la decarbonizzazione, attraverso il coinvolgimento, da passivo a attivo, sociale e responsabile del Concittadino non più soltanto al consumo ma e soprattutto alla generazione/consumo/utilizzo integrato di risorse energetiche rinnovabili, attraverso tecnologie e sistemi ad alta efficienza, contribuendo attivamente, al di là degli incentivi, all'uso responsabile delle risorse per la Decarbonizzazione verso la Sostenibilità del Sistema Italia

**2. revisione e adeguamento**, semplificazione e stabilizzazione legislativa, amministrativa, regolatoria nel settore energetico di:

- ✓ generazione/autoproduzione,
- ✓ consumo/autoconsumo,
- ✓ utilizzo

e

- ✓ sistemi alternativi ad alta efficienza di energia alimentati da fonti rinnovabili e da combustibili alternativi di cui al D.Lgs.n. 257/2016

**3. revisione degli attuali sistemi di incentivazione** distinguendo:

- ✓ aiuto all'investimento
- ✓ sostegno all'esercizio

## **D. Investimento nella Impresa innovativa e Sostenibile a partire dal Reshoring delle Imprese Italiane che hanno delocalizzato la produzione all'estero - dumping ambientale**

**Ascomac ha promosso a livello di Impresa il Valore Duale “Innovazione / Sostenibilità” già in occasione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014 evidenziando (pagg. 41/43) quanto segue:**

*“Pilastro fondante della nuova politica fiscale che il nostro Paese con coraggio deve portare avanti è la Competitività sostenibile per “delocalizzare al contrario” o, meglio, per riallocare risorse e investimenti e rilocalizzare Attività, Lavoro e Occupazione in Italia e in Europa”.*

*“Tra le diverse proposte, per quanto riguarda i temi della Delocalizzazione e della Competitività del sistema industriale e non solo, connessi alla riduzione delle emissioni, la nostra Federazione ha proposto al Governo ed al Parlamento la introduzione, in sostituzione dello strumento “cap and trade”, del principio, formulato e proposto da diversi anni dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas, basato su meccanismi di mercato riguardanti il contenuto CO<sub>2</sub> dei prodotti destinati al consumo e quindi finalizzati alla tutela del consumatore finale, attraverso una riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all’aumento della riciclabilità) e finalizzato a contrastare fenomeni di dumping ambientale”.*



## 2. SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

### Considerazioni

*Estensione della liberalizzazione,*

- *ad oggi prevista solo per le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica e, per pluralità di utenti finali, solo nei settori societario/industriale e cooperativo*

*anche*

- *alle attività di autoproduzione, trasferimento attraverso reti energetiche private e autoconsumo di energia da parte di persona fisica, persona giuridica, pluralità e/o gruppi di persone fisiche/giuridiche nei diversi settori economici, tutti utilizzatori finali residenti e/o operanti in sito qualificato SEU, SDC.*

**Autoproduzione – SEU Sistemi efficienti di utenza – SDC Sistemi di distribuzione chiusi - Reti energetiche elettriche - Liberalizzazione e Concorrenza**

### ENERGIA ELETTRICA

<p><b>Produzione : Distribuzione</b> <b>in concessione</b> <b>(servizio di pubblica utilità)</b> <b>a clienti finali</b></p>	<p>=</p>	<p><b>Autoproduzione : Trasferimento in sito</b> <b>Autoconsumo</b> <b>da FER/CAR</b> <b>attraverso reti private</b> <b>a pluralità di</b> <b>utilizzatori finali</b></p>
--	----------	---

### Liberalizzazione e Concorrenza

Il miglioramento delle azioni finalizzate al risparmio energetico si basa proprio sulla connessione strategica tra:

- sistemi di generazione di energia ad alta efficienza in sito – residenziale, industriale, terziario, agricolo etc.
- consumo/utilizzo, anche a fini di mobilità sostenibile, da parte di pluralità di utenti finali residenti nel medesimo sito
- trasferimento dell'energia attraverso reti energetiche intelligenti private nel sito – infrastruttura privata del sito anche connessa alla rete pubblica.

Di diritto e di fatto, il tema della concorrenza nel settore energetico, irrisolto dal Legislatore anche dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, riguarda proprio

- il trasferimento dell'energia prodotta in sito alla pluralità di utenti residenti in quel sito e non più, come ora, ad un solo utente finale
- l'applicabilità dei corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema sulla energia prelevata e non consumata.

Dal 2008, anno in cui sono stati “legiferati” i SEU Sistemi efficienza di Utenza FER e/o CAR, e ancora oggi, il vincolo di *un solo cliente (ndr. utente) finale*, continua a impedire il raggiungimento dell'obiettivo primario del risparmio energetico attraverso lo strumento dell'efficienza energetica diffusa, in particolare nel settore residenziale - condomini, supercondomini - nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria manifatturiera, agricola, del terziario.

**Nell'ormai lontano dicembre 2011, l'AGCM, con il Provvedimento AS 898, (V. anche AGCM S 1288 2016) in risposta ad una segnalazione di ASCOMAC, aveva evidenziato al Governo e al Parlamento le problematiche legate alla concorrenza in materia di reti energetiche elettriche private, segnalando quanto segue:**

#### **Estratto**

**“Il mancato sviluppo di reti private<sup>1</sup> – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali<sup>2</sup> e di servizi, come previsto dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE –**

si potrebbe tradurre da un lato in una **riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento** - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-approvvisionamento e agli impianti che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica - e, dall'altro lato, in una **minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica.**

**“La discriminazione delle reti private diverse dalle RIU esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti “pubbliche” dell'elettricità alle unità di consumo”.**

**“Alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l'emissione di gas inquinanti, l'Autorità ritiene che le scelte di fondo, riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico, debbano essere prese all'interno della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all'interno del quale il processo concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato.**

**“Sulla base di questi rilievi, l'Autorità auspica una revisione della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta ad eliminare qualsiasi discriminazione tra RIU ed altre reti elettriche private e a non introdurre ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione”.**

Di fatto, a **diciannove anni** dalla emanazione del D.Lgs. n. 79/1999, **alla liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, non corrisponde, ad oggi, una analoga liberalizzazione del consumo/utilizzo dell'energia generata, trasferita attraverso rete energetica privata senza obbligo di connessione di terzi e consumata/utilizzata da utenze aggregate/pluralità di utilizzatori nell'ambito dello stesso sito, geograficamente delimitato.**

**I “negozianti/condomini”, finiscono per acquistare l'energia elettrica dal sistema elettrico nazionale, potendo utilizzare invece, in base agli investimenti effettuati in unità FER e/o CAR, l'energia autoprodotta ad alta efficienza in sito.**

Lo sviluppo **“eco-equo sostenibile”** della generazione di energia verde (FER) ed efficiente (CAR) si fonda proprio sul **consumo e utilizzo diffuso** dell'energia **generata in un medesimo e determinato sito**, confinato geograficamente, trasferita ad utenze aggregate in quel sito attraverso **reti intelligenti private**: ci riferiamo ad esempio ai distretti industriali, aree artigianali, industriali e commerciali, centri servizi direzionali, centri commerciali, alla P.A. tutti ora, di diritto e di fatto, esclusi dalle potenzialità ed attualità di questo strumento energetico; realtà economiche che segnalano ogni giorno di più il costo dell'energia elettrica che ne mina la competitività rispetto ad altri concorrenti europei ed extraeuropei, senza ricevere risposte chiare, stabili, efficaci ed efficienti.

Sempre in tema di **competitività delle imprese**, si richiama l'attenzione sul ruolo strategico della connessione tra **“reti energetiche” e “reti di imprese”** costituite, queste, dall'insieme delle imprese che **aderiscono a un contratto di rete**, attraverso il quale **più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato**”. Elemento essenziale del “contratto di rete” è il **“programma comune di rete”**, sulla base del quale gli imprenditori **“si obbligano ... a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.**

**Note: 1** [Cioè di SDC diversi dalle RIU. I sistemi di auto-approvvisionamento energetico - tra cui i SEU - non sono qualificati come “reti elettriche” dalla normativa esistente.]

**2** [Si pensi ad esempio ad una rete privata a servizio degli esercizi localizzati in un centro commerciale.]

Il Fattore Energia diventa allora un sistema di aggregazione a rete di imprese, influenzando sul costo di produzione/distribuzione del prodotto.

In tal senso, è di tutta evidenza il ruolo strategico delle reti intelligenti private, classificate tra i Sistemi di distribuzione chiusi, quale strumento energetico di aggregazione di utenze/imprese, legate tra loro dal "contratto di rete" e, a livello energetico, da programmi di miglioramento di efficienza energetica, per incrementare la competitività sul mercato.

**A supporto di quanto segnalato e ora, con grande soddisfazione, previsto anche dalla Unione Europea, segnaliamo che Ascomac già dal 2010 ha presentato la proposta di liberalizzazione, per la competitività di impresa, del trasferimento di energia autoprodotta e autoconsumata da pluralità di utenti finali residenti e/o operanti in sito, proposta esaminata e valutata, nel 2010, dalla X Commissione della Camera il 2 febbraio, trovando consensi trasversali, di cui si riporta di seguito il testo:**

**X Commissione Camera dei Deputati – Seduta - Resoconto di martedì 2 febbraio 2010  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.**

**Atto n. 172.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

*La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010*

*Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva illustrato una proposta di parere, predisposta sulla base di rilievi ed osservazioni emersi nel corso del dibattito e da documenti consegnati alla sua attenzione. Sulla base di ulteriori elementi emersi, la relatrice ha provveduto ad integrare la proposta di parere; chiede quindi alla relatrice se intende intervenire per illustrare le modificazioni apposte; chiede altresì al Governo se siano emersi ulteriori elementi in relazione al parere della Conferenza Unificata che non risulta ancora pervenuto. Fa presente, infatti, che l'atto in esame è stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera e quindi la X Commissione non è attualmente nella condizione di concluderne l'esame.*

**Lella GOLFO, relatore, ringrazia il Presidente per la breve introduzione; illustra quindi la nuova proposta di parere predisposta sulla base di una segnalazione del collega Raisi e sulla base di un'osservazione sottoposta da un'organizzazione di categoria che aveva trovato consensi trasversali in Commissione (vedi allegato). Ritiene opportuno che a questo punto il Governo comunichi alla Commissione quando e se sarà in grado di integrare lo schema con la documentazione mancante, nella fattispecie il parere della Conferenza Unificata, ovvero se intende procedere comunque nella deliberazione del decreto legislativo in assenza di tale integrazione.**

*Il Sottosegretario allo Sviluppo Stefano SAGLIA, nell'esprimere la posizione del Governo, sottolinea che l'espressione del parere da parte delle Commissioni è necessaria ed urgente, anche in mancanza del parere della Conferenza Unificata, il cui funzionamento è attualmente compromesso a causa di rivendicazioni che non hanno alcuna attinenza con il provvedimento all'esame. Ribadisce che il governo intende farsi parte attiva al fine di consentire al più presto l'espressione del parere da parte della X Commissione.*

*Giovanni FAVA (LNP), ritiene necessario un approfondimento della proposta di parere del relatore, che è ampia ed articolata, al fine di una valutazione complessiva.*

*Gabriele CIMADORO (IdV), condivide le osservazioni del collega Fava e ritiene necessario una riflessione ulteriore.*

*Federico TESTA (PD), esprime condivisione sugli interventi dei colleghi; invita peraltro il Governo ad un'attenta valutazione dell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, soprattutto in relazione agli eventuali oneri che dalla sua attuazione potrebbero ripercuotersi a carico delle famiglie.*

**La seduta termina alle 15.**

**X Commissione - Martedì 2 febbraio 2010**

TESTO AGGIORNATO AL 3 FEBBRAIO 2010 pag. 75

**ALLEGATO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

**a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di «sistema efficiente di utenza» la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;**

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: "sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta".

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

"cc-bis) 'terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto': la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici".

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente:

«Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: "verifica il rispetto delle regole" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1";

**d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;**

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: «e le parole: "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con potenza inferiore o uguale a 20 kW";

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale»;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto il periodo:

*'Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)''.*

## **Proposte**

### **A. Liberalizzazione e Concorrenza**

Generazione/consumo/utilizzo di energia da FER e da sistemi ad alta efficienza anche a fini di mobilità sostenibile per pluralità di utenti finali in sito attraverso reti energetiche intelligenti private connesse con reti pubbliche:

- trasferimento dell'energia prodotta in sito alla pluralità di utenti residenti in quel sito superando il limite del solo utente finale,
- applicabilità dei corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema esclusivamente sulla energia prelevata e non consumata, tenuto conto che il trasferimento, a differenza della distribuzione, non è un servizio di pubblica utilità (V. anche AEEG Comunicazione - Atto n. 54 del 13.12.2007)

### **B. Autoproduzione/Autoconsumo**

- Inserimento specifico riguardante l'adesione e la attuazione degli artt. 21 e 22, nuova Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, riguardante le figure dell'autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili e delle Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile
- Sviluppo della generazione-autoproduzione, consumo-autoconsumo, utilizzo ad alta efficienza di energia da FER e da combustibili alternativi di cui al D.Lgs. n. 257/2016, finalizzata a ridurre l'importazione di energia e le emissioni inquinanti quale obiettivo primario nazionale, valorizzando le tecnologie ad alta efficienza
- Integrazione dei sistemi alternativi ad alta efficienza di generazione – cogenerazione CAR, Teleriscaldamento, Sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili – e sistemi di consumo quali le pompe di calore, sistemi di accumulo - **Proposta presentata da Ascomac in occasione del recepimento della Direttiva UE da parte del D.L. n. 63/2013**, ripresa nel D.M. 29.6.2017 *“Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero, All.”.*
- Individuazione dei siti residenziali, industriali, agricoli, del terziario, P.A. per lo sviluppo della generazione, accumulo, consumo, utilizzo di energia da FER anche a fini di mobilità sostenibile - Qualificazione quali HUB Energetici locali e territoriali - attraverso l'installazione di unità/impianti tecnologici ad alta efficienza.

### **C. Modifiche normative**

- **Autoproduttore da FER e/o da CAR** – Persona fisica/giuridica: estensione a pluralità e/o gruppi di utenti-utilizzatori finali -persone fisiche e/o giuridiche – di energia autoprodotta e autoconsumata in sito – Modifica art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/1999 e smi
- **SEU da FER e/o da CAR** Sistemi efficienti di utenza – settore civile, residenziale, industriale, agricolo, terziario, servizi – Persona fisica/giuridica: estensione a pluralità e/o gruppi di utenti-utilizzatori finali - persone fisiche e/o giuridiche – di energia autoprodotta e autoconsumata in sito – Modifica art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 115/2008 e smi
- **SDC da FER e/o da CAR** Sistemi di distribuzione chiusi – settori industriale, commerciale e servizi (esclusione settore civile) – Inserimento obbligo autoproduzione/autoconsumo di energia in sito tramite sistemi alternativi ad alta efficienza alimentati da FER e/o da combustibili alternativi - Modifica art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011
- **Abrogazioni**

### **D. Oneri di sistema**

- Liberalizzazione della rete elettrica, adeguandola allo sviluppo della generazione distribuita, e innalzando il livello di sicurezza attraverso l'uso dello storage, consentendo così un forte impulso economico per il nostro Paese

- Applicazione all'autoproduzione/autoconsumo di energia da FER e da CAR dei corrispettivi tariffari e oneri di sistema solo in fase di prelievo di energia dal sistema elettrico nazionale
- Attuazione dell'art. 15, Legge n. 23/2014, occasione per effettuare la revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili distinguendo tra l'aiuto all'investimento di natura fiscale dal sostegno all'esercizio riguardante la bolletta energetica, con rilevante riduzione dei costi per il "cliente finale" che preleva energia.

#### **E. Edifici-Siti: Riqualificazione e Rigenerazione urbana/territoriale – Sistemi ad alta efficienza - Teleriscaldamento**

L'efficienza energetica degli edifici, - abitativi, residenziali, industriali, etc. - è uno dei temi strategici tenuto conto che:

- quasi il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva da case, uffici, negozi e altri edifici
- il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei risulta fondamentale alla luce dei cambiamenti climatici e della decarbonizzazione

Nell'ambito della riqualificazione e rigenerazione urbana, attuare completamente quanto disposto dagli artt. 6 e 7, Direttiva 2010/31/UE che prevedono i sistemi alternativi ad alta efficienza quali:

- ✓ sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
- ✓ cogenerazione
- ✓ pompe di calore
- ✓ teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il ruolo del Teleriscaldamento è strategico, tenuto conto del fatto che: *“Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato **per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.**”*

#### **F. Interconnessione tra infrastrutture energetiche pubblico/private e infrastruttura di comunicazioni (banda ultralarga)**

- Rilevazione, gestione, riduzione anche dei consumi/costi di risorse, compresa l'energia attraverso la banda ultralarga e sistemi interconnessi di domotica

#### **G. Mobilità sostenibile - Edilizia residenziale intelligente e sostenibile - Infrastrutture elettriche private**

L'energia autoprodotta e autoconsumata in sito, prevede un ulteriore utilizzo sostenibile da parte di pluralità di utenti finali, attraverso le richiamate infrastrutture energetiche, già previste dagli artt. 17- quinquies, sexies e septies, D.L. n. 83/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134: **infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici in condominio.**

- **Il D.Lgs. n. 257/2016 “Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” che ha apportato modifiche al D.L. n. 83/2012 sopra citato tra cui Art. 15. Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica**

All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1 -ter è sostituito dal seguente:

«1 -ter. **Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento** di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio **sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali».**

#### **Attuazione dell'art. 8, Direttiva (UE) 2018-844**

Obbligo di installazione di punti di ricarica veicoli

- **negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti** con più di dieci posti auto, l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici quando:
  - ✓ **il parcheggio è situato all'interno dell'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
  - ✓ **il parcheggio è adiacente all'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio
- **negli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti**, con più di dieci posti auto, installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione - condotti per cavi elettrici - per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
  - ✓ **il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;
  - ✓ **il parcheggio sia adiacente all'edificio** e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio

E' importante mettere al centro delle attività di ristrutturazione/riqualificazione l'**Edificio/Sito**, facendo “circolare” congiuntamente tutte quelle azioni di miglioramento/adequamento a partire dalla Statica, Antisismica, Risparmio idrico, energetico, Interconnessione digitale, Riduzione e trattamento rifiuti, Reti e infrastrutture energetiche, Mobilità sostenibile.

E questo, banalmente, per evitare di incentivare Edifici che riqualificati ad es. energeticamente, finiscono per “crollare” per problemi statici, sismici, alluvionali etc..

### A livello applicativo:

- Coordinamento degli interventi – statici, antisismici, energetici – con risultati certificati da Organismi istituzionali ed Enti di parte terza per valorizzare e massimizzare nel tempo gli investimenti effettuati
- Unificazione degli attuali strumenti incentivanti “Ecobonus” e “Ristrutturazione edilizia” e semplificazione delle relative procedure attuative, con conseguente riduzione dei costi gestionali e procedurali per la PA e per il cittadino, evitando duplicazioni, confusioni, speculazioni e convenienze di sorta
- Ridefinizione dei destinatari degli interventi oggetto di incentivazione – persone fisiche, persone giuridiche, Amministrazioni pubbliche
- Attuazione dei Programmi di miglioramento/adeguamento statici, antisismici, idrici, energetici, digitali, di riduzione dei rifiuti, da parte di Soggetti abilitati e certificati quali ad es. E.S.Co., Società di costruzioni e manutenzione nell’ambito della legislazione vigente
- Progettazione delle attività di miglioramento/adeguamento - interventi di diagnosi, audit idrici, energetici, statici, antisismici - tramite sistemi/strumenti di modellazione parametrica quali il BIM, il GIS, il PLM, finalizzati alla conoscenza e al monitoraggio del “ciclo vita” del prodotto/sistema/opera, compilando e realizzando così, di diritto e di fatto, il Libretto del Fabbricato
- Aggiornamento del sistema di incentivi in base alla integrazione dei sistemi alternativi ad alta efficienza, alla innovazione tecnologica e al conseguimento effettivo dei risultati certificati ad hoc
  - ✓ diagnosi, audit statici, antisismici, energetici, idrici, digitali
  - ✓ obbligatorietà della certificazione dei risultati conseguiti da Organismo di parte terza - *ante e post* intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento/adeguamento statico, antisismico e di efficienza idrica, energetica e digitale
  - ✓ infrastrutture/reti di interconnessione digitale (banda ultralarga) ed energetiche private intelligenti, elettriche e termiche e sistemi di domotica
  - ✓ sistemi/colonnine di ricarica per veicoli elettrici

### 3. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FISCALITÀ AMBIENTALE E ENERGETICA

#### Considerazioni

#### **Interventi di fiscalità ambientale ed energetica per la decarbonizzazione, l'indipendenza energetica, il risparmio energetico, la sostenibilità**

La riduzione della CO<sub>2</sub> e la definizione della quota di energia rinnovabile al 2030 sono temi caldi che stanno animando e dividendo l'Europa. Notevole l'impatto sulla competitività delle imprese in termini di maggiori costi per ottemperare ad obblighi ai quali altri competitors di Paesi extraeuropei non sono soggetti.

**La fiscalità ambientale e energetica** rappresenta senza dubbi **una leva trasversale di sviluppo del Lavoro e della Competitività sostenibile del Sistema Italia**, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità.

L'impulso che il Legislatore può dare da subito al sistema economico è di promuovere, integrare, raccordare e coordinare tra loro la fiscalità energetica e quella ambientale, ora verticalmente separate, per unificarle sotto il **Valore della Sostenibilità**.

**In sintesi:** realizzazione di un prodotto, di un edificio, di una fabbrica, di un cantiere edile, stradale, nautico, di un'opera non solo a ridotto impatto di carbonio, ma contestualmente a ridotto consumo di acqua e altamente riciclabile.

La Fiscalità Ambientale e, quindi, anche energetica costituisce quel motore di sviluppo atto a valorizzare la sostenibilità di prodotti, siti, edifici, infrastrutture e comportamenti, attuando il nuovo Paradigma, non solo energetico, destinato a realizzare e attuare la transizione verso la Decarbonizzazione e l'Indipendenza energetica.

#### Proposte

##### **A. Sostituzione strumento "Cap and Trade"**

**Introduzione**, in sostituzione dello strumento "*cap and trade*", **del principio basato su meccanismi di mercato riguardanti il contenuto CO<sub>2</sub> dei prodotti** destinati al consumo, attraverso una riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all'aumento della riciclabilità) e finalizzato a contrastare fenomeni di *dumping* ambientale.

La proposta applica il principio, formulato e proposto da diversi anni dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Di fatto, conoscendo la "storia inquinante" di ogni prodotto attraverso ad es. le etichette ambientali (carbon footprint, water footprint, alta riciclabilità), il consumatore è messo nelle condizioni di scegliere più consapevolmente l'acquisto di un prodotto, non solo in base al suo prezzo, ma anche in base al livello di inquinamento che è stato generato durante la produzione, e che si genererà durante l'esercizio e la fine vita del bene stesso.

##### **B. Revisione del metodo di attribuzione dei benefici fiscali**

- 1. aiuto all'investimento** – a carico della fiscalità generale - in tecnologie a basso impatto ambientale anche nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati, al fine di attivare crescita ed occupazione "verde"
- 2. misure in favore delle imprese e dei soggetti privati** che acquistano tecnologie, sistemi e prodotti ad alta sostenibilità
- 3. sostegno all'esercizio** – a carico delle bollette energetiche – dell'energia rinnovabile e dei combustibili alternativi di cui al D.Lgs. n. 257/2016 generata/consumata/utilizzata da sistemi e tecnologie altamente efficienti, attraverso la valorizzazione nella bolletta energetica, della sola energia prodotta, autoprodotta o utilizzata/consumata (e non più anche della tecnologia che la genera).

**Tenere distinti l'aiuto all'investimento dal sostegno all'esercizio** comporta

- ✓ una riduzione degli oneri a carico del cittadino/cliente finale
- ✓ premia le migliori tecnologie nei tempi di ammortamento fiscalmente previsti
- ✓ evita fenomeni speculativi e scelte "convenienti" del miglior incentivo
- ✓ consente al consumatore finale di non dovere pagare per anni/decenni bollette energetiche onerose che finiscono per valorizzare tecnologie nel tempo già ammortizzate e tecnologicamente superate se non inefficienti
- ✓ stimola la ricerca in nuova tecnologia.

**4. semplificazione e unificazione delle diverse forme di incentivazione** per eliminare duplicazioni, ridurre gli oneri burocratici, consentire una facile comprensione ed attuazione delle norme e delle regole, ridurre se non eliminare i fattori speculativi o di scelta in base alla convenienza di questo o quel regime.

**5. individuazione di sistemi premiali quali i Titoli di Sostenibilità a impatto zero** che valorizzino il consumo/utilizzo efficiente, contestuale e ridotto delle risorse – energia, acqua, rifiuti nella realizzazione e gestione del:

- ✓ prodotto
- ✓ impianto
- ✓ sito

**C. Sistemi di incentivazione per l'efficienza energetica – Conto Termico, Ecobonus, Ristrutturazione edilizia - Iperammortamento**

**Conto termico,**

**Soggetti beneficiari P.A.**

**Come noto, le P.A. non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e, per tali soggetti, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi** (Ministero dello sviluppo economico **Decreto 16 febbraio 2016 – G.U. 2 marzo 2016, n. 51**).

**La P.A. centrale**, qualora intenda installare una unità/impianto di cogenerazione ad alto rendimento per generare in sito energia termica ed elettrica ad alta efficienza e consumarla ad es. attraverso le pompe di calore, **non ha accesso al cd "Conto termico con specifico riferimento a Unità/Impianti CAR"**

Fatto questo che confligge con la volontà del Governo di riqualificare gli Edifici e di conseguire il risparmio energetico tramite sistemi ad alta efficienza, a partire da:

- Condomini privati - Legge n. 220/2012 di Riforma del condominio
- Immobili della Pubblica Amministrazione centrale ai sensi degli art. 5, D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i., dal D.M. Ambiente 11.10.2017 (G.U. 6.11.2017, n. 259), "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", punto 2.2.5 Approvvigionamento energetico, dal D.M. 16.9.2016, (G.U. n. 9.11.2016, n. 262), "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale"

**Proposta di modifica**

In attesa di unificazione normative incentivi: estensione Conto termico, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni edilizie, anche a unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento che rientrano, in base alla Direttiva 2010/31/UE, tra i sistemi alternativi di generazione di energia ad alta efficienza

**Iperammortamento**

L'esclusione dall'iperammortamento delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia, come la generazione distribuita di energia da FER e da cogenerazione ad alto rendimento CAR, riteniamo, si ponga in piena contraddizione:

- ✓ da un lato con l'Industria/Impresa Sostenibile 4.0 - produzione innovativa/digitale in rapporto duale con la Sostenibilità attraverso un corretto utilizzo delle risorse a fini produttivi, distributivi, di fornitura e servizi
- ✓ dall'altro, con l'agevolazione alle "smart grid" che svolgono un ruolo congiunto e connesso con i sistemi alternativi ad alta efficienza proprio nell'ambito della generazione

distribuita, consumo, utilizzo in sito di energia ad alta efficienza oltre che per il prodotto/servizio, anche a fini di mobilità, trasporto sostenibile.

Ai fini della attuazione del **Valore duale “innovazione / sostenibilità” del prodotto** nell’ambito di siti di produzione, distribuzione, fornitura, servizi, attraverso la applicazione dell’iperammortamento anche alle unità/impianti da FER e CAR installati nella Impresa-Sito che consentono di realizzare prodotti/servizi a basso impatto di carbonio, a fini di assicurazione della qualità e della sostenibilità, *rispetto alla attuale “esclusione delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia”*, si evidenzia quanto segue:

**1.** La cogenerazione ad alto rendimento CAR, così come i sistemi di fornitura energetica decentrati, basati su energia da fonti rinnovabili; teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili; pompe di calore, ai sensi dell’art. 6, Direttiva 2010/31/UE, recepita dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2013, n. 90, è un sistema alternativo ad alta efficienza, finalizzato al risparmio energetico - *significativi risparmi di energia primaria* - alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, alla generazione di energia ad alta efficienza consumata/utilizzata per la produzione del prodotto/servizio a basso impatto ambientale.

**2.** Le unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento CAR sono altresì dotati di sistemi di interconnessione, telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, oltre che di sistemi di trattamento e recupero di polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie.

**3.** Il prodotto (fabbricazione, fornitura, servizio) realizzato con risorse a basso impatto (nel caso di specie energetiche – FER, Combustibili alternativi ex D.Lgs. n. 257/2016, attraverso sistemi di generazione e di accumulo alternativi a ridotto consumo di risorse, a basso impatto ambientale, ad alta efficienza, unitamente a sistemi di modellazione parametrica che ne tracciano il ciclo vita, diventa, oltre che Innovativo, anche e soprattutto, Sostenibile.

**In altri termini il Prodotto/Servizio è Innovativo e Sostenibile in quanto le risorse consumate e utilizzate per la relativa fabbricazione/realizzazione siano di per sé sostenibili a basso impatto e realizzate con sistemi/strumenti a loro volta innovativi/sostenibili.**

**Di diritto e di fatto una Filiera Innovativa Sostenibile.**

**4.** Le reti energetiche private – termiche ed elettriche – unitamente alla rete digitale in sito, in partenariato con le reti pubbliche rappresentano una strategica infrastruttura aziendale in stretto collegamento con la generazione distribuita di energia che fa dell’**Impresa 4.0 un HUB digitale, energetico, innovativo, sostenibile.**

### **Proposte**

**Estensione dell’iperammortamento anche ai sistemi alternativi ad alta efficienza di cui all’art. 6, Direttiva 2010/31/UE e s.m.i (pag. 20), tra i quali le unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento CAR che, interconnessi anche ai sistemi di accumulo di energia,**

- orientano il mercato verso lo sviluppo di modi e modelli di produzione e consumo innovativi e sostenibili
- attuano la filiera “Prodotto – Sito di produzione – Impresa” come già segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico sul tema in oggetto, con Nota Ascomac 3.3.2017, di modelli di produzione e consumo sostenibili, previsti dall’art. 15, Legge 11.3.2014 n. 23
- funzionalizzano la trasformazione sostenibile, tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “**Impresa 4.0**”
- accrescono, conseguentemente, la Competitività innovativa e Sostenibile
- favoriscono gli investimenti e la localizzazione e lo sviluppo nel nostro Paese di Imprese Innovative e Sostenibili

- consentono, attraverso il consumo/utilizzo in sito di energia rinnovabile ed efficiente la fabbricazione/realizzazione di **prodotti/servizi sostenibili a basso impatto di carbonio**
- contribuiscono a ridurre i costi di produzione di beni
- tutelano l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse

**D. Revisione della disciplina delle accise e dell'IVA per:**

**1)** siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali, navali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici

**2)** sistemi, impianti e tecnologie

**3)** prodotti, processi e sistemi

tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, esercizio, riciclo e smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità

**4)** prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché destinazione del gettito derivante dalla introduzione su prodotti maggiormente inquinanti della *carbon tax*, sostitutiva dello strumento *cap and trade*, al finanziamento:

**a)** del **sistema di incentivazione del risparmio energetico** attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico mediante programmi di miglioramento dell'efficienza energetica

**b)** degli **interventi volti alla tutela dell'ambiente**: programmi di ristrutturazione, recupero, manutenzione, adeguamento, miglioramento della sicurezza statica e antisismica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nei settori civile, terziario, industriale, agricolo, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per la mobilità elettrica oltre che di ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio

**E. Promozione della diffusione e integrazione dei sistemi ad alta efficienza e dei prodotti a basso contenuto di carbonio per la realizzazione e lo sviluppo di modelli di produzione, consumo e utilizzo sostenibili**

**F. Attuazione di quanto previsto dagli artt. 14 e 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento alimentata da FER e combustibili alternativi, con la esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:**

a) prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.

**G. Azioni sul comportamento dei consumatori, anche attraverso una informazione adeguata e capillare, finalizzate a fare un uso più efficiente dell'energia, a scegliere fonti rinnovabili e prodotti energetici a basso contenuto di carbonio, tecnologie di generazione e di consumo ad alta efficienza, prodotti a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità.**

**H. Adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e relativa etichettatura.**

**I. Bollette energetiche**

**Soluzione delle problematiche relative ai costi a carico del cliente finale segnalato nel 2010 dall'AEEG relative all'IVA versata sugli oneri generali di sistema e alla destinazione di alcuni prelievi al Bilancio pubblico**

Fonte AEEG: Relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - 29 gennaio 2010 - PAS 3/10:

**Estratto**

**a) "doppia fiscalità:**

gli oneri generali di sistema, in quanti prelievi parafiscali, sono ugualmente assoggettati, come tutto il resto della bolletta elettrica, all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); **peraltro, il fatto che tali oneri non sono direttamente riconducibili ad alcuna prestazione, rende difficilmente giustificabile tale assoggettamento**, che peraltro incide in maniera molto consistente **sui costi per utenti finali**, con un impatto complessivo di oltre **500 M€ l'anno**;

**b) destinazione di alcuni prelievi al Bilancio pubblico;**

gli articoli 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)" e 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)", dispongono un prelievo di **135 milioni di euro** complessivi dalle componenti tariffarie A2 e MCT **a favore del bilancio dello Stato, introducendo quindi sulle bollette elettriche**, accanto ad una componente parafiscale (quella degli oneri di sistema), **un vero e proprio prelievo di tipo fiscale**, destinando una parte del gettito proveniente dalla tariffa elettrica al generale finanziamento del bilancio dello Stato; si tratta di un prelievo fiscale non trasparente, poiché non realizzato attraverso un provvedimento di carattere esplicitamente tributario, ma agganciando una parte del gettito dovuto al bilancio ad un prelievo di altra natura".



### **3.A. ALIQUOTA DI ACCISA SUL PRODOTTO ENERGETICO E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI DI ALIMENTAZIONE DI UNITÀ DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO – PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - ESENZIONE**

#### **Considerazioni**

La presente segnalazione/proposta è stata formulata e presentata in occasione dei diversi Provvedimenti “Milleproroghe” e della **Legge Delega di riforma fiscale** con particolare riferimento all'**art. 15** (fiscalità energetica e ambientale).

**L'art. 3-bis, D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44/2014, stabilisce quanto segue:**

**Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore**

**1.** Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, **ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica** rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

**2.** Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, **per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica** continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.”

#### **Proposte**

##### **A. Proroghe - Effetti**

**Ad oggi: mancata attuazione e applicazione del Decreto previsto al comma 1. Art. 3-bis** che prevede **che tutto il combustibile**, utilizzato da unità di cogenerazione, sia assoggettato ad aliquota di accisa elettrica in base a quanto disposto dal TUA D.Lgs. n. 504/1995 e smi **e quindi non ad una sola parte.**

##### **B. Unità di cogenerazione ad alto rendimento: produzione di energia elettrica e recupero del calore di scarto (non tassabile)**

**E' bene chiarire il fatto che il cogeneratore produce energia elettrica e recupera il calore di scarto** (non produce, cioè, calore come le caldaie, **ma lo recupera**).

Di diritto e di fatto la cogenerazione ad alto rendimento CAR è efficiente in quanto nel produrre energia elettrica, recupera il calore cosiddetto di scarto (Vedi art. 10, D.Lgs. n. 102/2014 e smi). Vedi anche:

**Parere Prof. Ennio Macchi - Dipartimento di Energia Politecnico di Milano –**  
Milano, 6 marzo 2012

##### **Estratto**

**“In un sistema di cogenerazione, il calore cogenerato è un "sottoprodotto", frutto di un risparmio energetico, tutto il combustibile partecipa alla produzione di energia elettrica**

Per le leggi della termodinamica, qualunque sistema che produca energia meccanica/elettrica convertendo l'energia potenziale di un combustibile ha come "sottoprodotto" energia termica a temperatura medio/bassa. Solo una frazione - nota come il rendimento del sistema - dell'energia rilasciata dal combustibile durante l'ossidazione viene convertita in energia "pregiata" (meccanica o elettrica), mentre la rimanente parte -il complemento all'unità del rendimento - è degradata in energia termica, a temperatura medio/bassa. Nelle centrali termoelettriche convenzionali l'energia non convertita in elettricità viene dissipata all'ambiente, mentre nei sistemi di cogenerazione, o generazione combinata di energia meccanica/elettrica e di energia termica, essa viene recuperata.

Per entrambe le tipologie applicative: (i) le centrali per la sola produzione di energia elettrica e (ii) le centrali per la produzione combinata di energie elettrica e calore, l'intera massa di combustibile introdotta è finalizzata al processo di produzione di energia elettrica. Il recupero di calore nelle centrali cogenerative avviene solamente a valle dei processi termodinamici che realizzano il ciclo di potenza: a

titolo esemplificativo, nei motori a combustione interna (quali le turbine a gas, i cicli combinati, i motori alternativi) il recupero di calore avviene raffreddando i gas combusti, in quelli a combustione esterna (quali i cicli a vapore, i motori a fluido organico, i cicli stirling) recuperando a fini utili il calore rilasciato dal condensatore (o da eventuali spi/amenti intermedi), oltre a quello eventuale dallo scambiatore finale sui gas combusti.

In un sistema di cogenerazione non ha quindi alcun senso ricercare quale frazione del combustibile sia destinata alla produzione di energia elettrica e quale alla produzione di calore: tutto il combustibile è destinato alla produzione di energia elettrica, la produzione di calore utile avviene solo grazie a un recupero termico, cui non partecipa direttamente il combustibile. Il fatto che il calore recuperato sia destinato a utilizzi diversi dalla produzione elettrica non giustifica in alcun modo che questo recupero venga sottoposto all'accisa corrispondente all'utilizzo finale: esso è semplicemente il frutto di un risparmio energetico. Un paragone calzante che chiarisce il concetto: porre un'accisa sul calore cogenerato è equivalente a tassare il combustibile che si risparmierebbe nella gestione di una centrale termica di un condominio grazie a una migliore coibentazione dell'involucro dello stesso, o grazie a una migliore conduzione della stessa.

#### **Ing. Antonio Calabrò, ricercatore dell'ENEA**

*“ENEA - Cogenerazione: sviluppo e vantaggi di un sistema di sfruttamento energetico razionale” - “Per produrre acqua calda e vapore devo spendere energia, e quindi denaro. Con un impianto cogenerativo invece posso ottenere le stesse quantità di acqua calda e vapore che mi occorrono sfruttando il **calore di scarico dell'impianto che produce energia elettrica**”.*

**Ne consegue, quindi, che tutto il combustibile debba essere assoggettato ad aliquota per generazione elettrica come stabilito dal comma 1, art. 3-bis D.L. n. 16/2012 e smi., ma ad oggi ancora inattuato.**

#### **C. Unità di microcogenerazione CAR - Penalizzazione**

**L'applicare**, come prevede il comma 2 dell'art. 3 bis, D.L. n. 16/2012, oggetto di proroga fino al 2017, **ai combustibili impiegati da unità di cogenerazione due aliquote di accisa,**

- **una per la parte di combustibile relativa alla produzione elettrica e**
  - **l'altra per la parte di combustibile ad uso combustione,**
- penalizza di fatto la cogenerazione rispetto ad es. agli impianti termoelettrici che disperdono il calore in atmosfera.**

In tal senso, segnaliamo ancora un **conflitto normativo riguardante la microcogenerazione ad alto rendimento**, di palese ostacolo alla diffusione di questa tecnologia ad alta efficienza: il **D.M. 27 ottobre 2011** in materia di semplificazione fiscale delle unità di microcogenerazione ad alto rendimento applica addirittura (sic!) un trattamento penalizzante per queste unità, rispetto alle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che non sono ad alto rendimento e quindi di diritto e di fatto escluse dalla riduzione-esonazione di accisa prevista dall'art. 15, Direttiva Europea 2003/96/CE.

Come detto, la normativa vigente premia la produzione combinata di energia elettrica e calore anziché, come deve, la cogenerazione ad alto rendimento. (Vedi nota successiva)

#### **D. Applicazione della accisa a impianti di produzione di energia elettrica e calore - segnalazione Aiuto di Stato**

Come da anni segnalato dalla nostra Federazione, le Direttive Europee e il Regolamento (CE) n. 800/2008, abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, **si riferiscono solo ed esclusivamente alla Cogenerazione ad alto rendimento CAR** e non, come applicato in Italia, alla produzione combinata di energia elettrica e calore.

Ci permettiamo richiamare l'attenzione del Legislatore sulla attuazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 16/2012, e quindi al rispetto e attuazione della Legalità.

A fortiori ed a conferma del ragionamento suesposto, riportiamo di seguito il Link al Dossier del Centro Studi Senato sul “Milleproroghe” 2015 che evidenzia possibili sanzioni comunitarie:

**SENATO - Servizio studi - A.S. n. 1779**

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

#### **Estratto**

*La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.*

*"Sul punto si evidenzia la necessità di ottenere assicurazioni finalizzate ad escludere possibili sanzioni comunitarie dovute al fatto che la rideterminazione delle tariffe per gli impianti di cogenerazione, che con il comma in esame vengono procrastinate di un anno, devono tener conto anche della normativa europea in materia di alto rendimento".*

#### **1. Semplificazione e coordinamento normativo**

finalizzato ad applicare ai prodotti energetici utilizzati **esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento** le aliquote di accisa prevista per la produzione di energia elettrica.

#### **2. Rispetto ed attuazione dell'art. 14 e 15, Direttiva Europea 2003/96/CE,**

riguardante prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento per produzione di energia elettrica

#### **3. Eliminazione del conflitto normativo**

che riguarda le agevolazioni fiscali rilasciate alla produzione combinata di energia elettrica e calore, con il comma 15, art. 10, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, che stabilisce che i regimi di sostegno pubblico, nel caso di cogenerazione si applicano solo alla CAR – Cogenerazione ad alto rendimento

#### **E. Versamento accisa non dovuta: norma nazionale istitutiva, abrogata dal 2005 – Esenzione: UE Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 marzo 2018**

Segnaliamo che il versamento dell'accisa in oggetto, risulta non dovuto, essendo la norma, istitutiva della stessa, abrogata a partire dal 2005.

**Il testo originario del TUA non prevedeva alcuna accisa sul gas metano per produzione di energia elettrica:**

**TESTO ORIGINARIO 1995**

**Testo Unico delle Accise n. 504/1995 Versione Storica in G.U. 1995**

**Allegato 1 – Tabella A punto 11**

**Metano e gas di petrolio liquefatti: ESENZIONE**

**Il testo vigente del TUA non prevede alcun versamento di accisa sul gas naturale (prima metano) per produzione di energia elettrica:**

**TESTO VIGENTE 2018**

**Testo Unico delle Accise n. 504/1995 Versione Vigente**

**Allegato 1 – Tabella A punto 11**

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

- **oli vegetali non modificati chimicamente:** **ESENZIONE**  
- **gas naturale e gas di petrolio liquefatti** **ESENZIONE**

#### **Considerazioni normative**

**L'aliquota di accisa sul gas metano**

- è stata introdotta dall'art. 8, comma 4, L. n. 448/1998
- abrogata nel 2004.

**Il comma 514, Legge n. 311/2004, nell'abrogare l'art. 8 comma 4, Legge n. 448/1998** che aveva previsto la applicazione di aliquota di accisa sul gas metano a partire dal 2005

nella misura finale di Lire 8,5 per metro cubo, attraverso aumenti intermedi progressivamente indicati ogni anno dal 1999 al 2004 con D.P.C.M., di diritto e di fatto:

- 1. abroga la introduzione di aliquota di accisa sul metano (ora gas naturale)** per produzione elettrica e reintroduce, così, il regime di esenzione, come da TUA originario.
- 2. abroga eventuali effetti del D.P.C.M. 15.1.1999**, peraltro applicato ed applicabile solo al 1999.

**Riteniamo, con ragionevole certezza, che ad oggi (e già almeno dal 2005) il cliente finale abbia versato e continui a versare un'accisa, in assenza del relativo titolo, a seguito di abrogazione della norma istitutiva dello stesso. Accisa che va restituita.**

### **Novità UE in materia di Esenzione obbligatoria delle accise sui prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione per produzione di energia elettrica**

In relazione

- al Decreto attuativo del comma 1, Art. 3-bis, D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, inattuato da 6 anni,
  - al Decreto Milleproroghe 2018 che non ha previsto proroga in base a quanto indicato dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012
  - alle proposte formulate dalla nostra Federazione sul tema - *Prodotti energetici-Cogenerazione CAR-Tassazione energia*
- segnaliamo, a fini legislativi la SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 marzo 2018

### **Estratto**

#### **SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)**

**7 marzo 2018 (\*)**

**«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia - Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione - Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità»**

#### **Questione**

**Tassazione del gas naturale utilizzato da un impianto di cogenerazione al fine della generazione combinata di calore e di elettricità**

#### **Sentenza**

**la Corte (Prima Sezione) dichiara:**

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che **l'esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.**

#### **Contesto normativo**

**22** In primo luogo, occorre rilevare che dai termini stessi della prima frase dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 risulta che gli Stati membri hanno **l'obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità».**

**23** Va dunque constatato che una tale formulazione letterale non esclude per nulla dall'ambito di applicazione di suddetta esenzione obbligatoria i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale. È difatti necessario considerare che un impianto del genere utilizza «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96.

**26** Ciò posto, come già dichiarato dalla Corte, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, là dove impone agli Stati membri l'obbligo di esentare dalla tassazione prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, prevede un **obbligo preciso e incondizionato**, cosicché la menzionata disposizione conferisce **ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali** (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Flughafen Köln/Bonn, C-226/07, EU:C:2008:429, punti da 29 a 33).

**33** Tuttavia, resta da considerare che, se un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, fosse privato dell'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, esclusivamente con la motivazione che il medesimo non produce unicamente elettricità, ma in modo combinato calore e elettricità, ne potrebbe conseguire, come pongono in rilievo le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, una disparità di trattamento fra i produttori di elettricità, il che costituirebbe una **fonte di distorsioni della concorrenza** nocive per il funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/10, non pubblicata, EU:C:2011:862, punti 17 e 18).

**35** Orbene, la tassazione dei prodotti energetici allorché sono utilizzati per la produzione di elettricità da un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, in considerazione del rischio di doppia imposizione che comporta, sarebbe contraria a siffatto obiettivo.

**38** Di conseguenza, occorre constatare che, tanto dalla formulazione letterale dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 quanto dall'impianto sistematico e dalle finalità della menzionata direttiva, **i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione obbligatoria prevista alla medesima disposizione.**

**39** Una simile interpretazione non può essere rimessa in discussione dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96.

**42** Orbene, come risulta dai punti da 26 a 28 della presente sentenza, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 impone agli Stati membri **l'obbligo incondizionato di esentare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità.**

**44** L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 è dunque inteso a concedere agli Stati membri una possibilità supplementare di derogare alla tassazione dei prodotti energetici prevista all'articolo 1 della direttiva in parola e non a evitare l'applicazione del regime di esenzione obbligatoria previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva di cui trattasi.

**46** Alla luce del complesso delle susesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi

Tenuto conto che l'unità di cogenerazione ad alto rendimento produce energia elettrica e recupera il calore di scarto (non produce, cioè, calore come le caldaie, ma lo recupera) e di quanto stabilito dalla Sentenza UE sopra citata, si richiede l'applicazione della esenzione dalla aliquota di accisa, per produzione di energia elettrica, dei prodotti energetici/combustibili alternativi di alimentazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento.

Roma, 2 ottobre 2018

Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale  
